

# Modificazioni statutarie

(aumento e riduzione del capitale sociale)

## ▪ Procedimento

### Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

1. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
3. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.
4. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

art. 2436

## ▪ Diritto di recesso

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni.

4. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

**art. 2437**

## Aumento di capitale

Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

### Diritto di opzione

- ❖ Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
- ❖ Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
- ❖ Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori.
- ❖ Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

**artt. 2438 2441**

## Aumento gratuito

### Passaggio di riserve a capitale:

1. L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
2. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
3. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione (c. 23523) .

**art. 2442**

## Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci.

**art. 2445**

## Riduzione del capitale per perdite

- ❖ Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite deve senza indugio essere convocata l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
- ❖ Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo il capitale va ridotto in proporzione delle perdite accertate.

**art. 2446**

## Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione o il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

**art. 2447**